

si è appreso che, su incarico del sostituto procuratore Di Bello, alcuni agenti della Digos hanno fotografato tutte le tele esposte;

l'artista Valerio de Filippis è riconosciuto ed apprezzato dalla critica del settore; ha esposto recentemente le sue opere a Palazzo Ferrajoli a Roma, ad expoArte a Bari e a Benevento;

in queste occasioni non è mai accaduto che vi fossero indagini da parte di Procure sulle opere esposte;

dalla stampa locale si apprende che la mostra, a seconda delle decisioni della locale Procura, potrebbe essere chiusa anzitempo attraverso apposita ordinanza —

se risulti essere in corso un'indagine sulla mostra di Valerio de Filippis ad Orvieto. (4-03398)

* * *

COMUNICAZIONI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

l'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo), ha fissato gli importi dei canoni di abbonamento Speciale al servizio pubblico televisivo, decorrenti dal 1° gennaio 2000;

alla lettera e) di detto articolo, fra i soggetti sottoposti all'obbligo di corrispondere il canone speciale sono stati individuati « ... circoli, associazioni, sedi di partiti; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ... »;

l'articolo 9, comma 14, legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha modificato il dettato dell'articolo 16, comma 1, legge 23

dicembre 1999, n. 448, inserendo dopo le parole negozi ed assimilati la frase « ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva »;

conseguentemente le botteghe, i negozi ed assimilati che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva sono escluse dal pagamento del canone speciale;

il canone ordinario di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 7, comma 1 del Regio decreto-legge 3 ottobre 1925, n. 1917, con il conseguente dispositivo « Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari deve essere munito di apposita licenza di abbonamento »;

il criterio di distinzione fra soggetti tenuti al pagamento del canone ordinario e soggetti tenuti al pagamento di un canone speciale è stato introdotto con l'articolo 10 comma 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « I prezzi di abbonamento di cui all'articolo 8 riguardano gli utenti privati »;

il concetto di canone speciale di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 10, comma 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto od indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria »;

per i soggetti che commercializzano apparecchi per la radiodiffusione è stato introdotto un regime particolare con l'articolo 10, comma 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo « I commercianti ed i rivenditori di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione sono tenuti a pagare per ogni magazzino di vendita la

tassa di licenza di cui all'articolo 7 del presente decreto e la tariffa normale di abbonamento »;

la natura giuridica del canone di abbonamento alle radiodiffusioni è stata modificata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 con il seguente dispositivo « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radiotelegrafici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente »;

il canone speciale di abbonamento alle radiodiffusioni è stato di fatto introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, sostituendo il comma 2 dell'articolo 10 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 con il seguente dispositivo « Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società concessionaria ». Tale norma introduce in modo più chiaro ed esteso il criterio di distinzione per l'applicazione del canone speciale e del canone ordinario;

l'introduzione del canone speciale è stata poi ribadita con l'articolo 5, del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, con il seguente dispositivo « Salva restando la disposizione dell'ultimo dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, circa la corrispondente del canone di abbonamento ordinario da parte dei commercianti e dei rivenditori di apparecchi radioelettrici, la società concessionaria del

servizio delle radiodiffusioni è autorizzato ad adeguare con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, i canoni per gli abbonamenti speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, in misura proporzionale all'aumento disposto dal presente decreto i canoni di abbonamento ordinario »;

l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni è stato esteso, anche ai possessori di apparecchi per la ricezione delle trasmissioni televisive, come stabilito dall'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 19 novembre 1953, con il seguente dispositivo « Pertanto chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti od adattabili anche alla ricezione delle diffusionsi televisive deve corrispondere per ciascun semestre la somma di lire 7655 comprensiva del canone di sovrapprezzo »;

la suddivisione fra canone ordinario e canone speciale è stata mantenuta anche dopo l'introduzione delle trasmissioni televisive, come stabilito dall'articolo 3 decreto ministeriale 19 novembre 1953, con il seguente dispositivo « La misura dei canoni di abbonamento speciali per la detenzione, fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioricevitori atti od adattabili a ricevere anche le radiodiffusioni televisive è elevata nella stessa proporzione che intercorre tra la somma indicata nel secondo comma del precedente articolo 1 e quella complessivamente indicata al terzo comma del medesimo ». Tale norma ribadisce nuovamente che il criterio distintivo fra l'applicazione del canone speciale e del canone ordinario, già sommariamente indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, è la detenzione dell'apparecchio al di fuori dell'ambito familiare;

l'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ha esteso l'obbligo di pagamento del canone anche ai soggetti detentori di apparecchi che permettono la ricezione di trasmissioni televisive o ra-

diofoniche unicamente dall'etere, ma tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408;

l'articolo 15, comma 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 aveva introdotto l'obbligo di una sopratassa per i detentori di apparecchi di ricezione televisiva a colori, ma tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 27, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

ai fini dell'obbligo del canone ordinario è ininfluente il numero di apparecchi televisivi posseduti da un singolo nucleo familiare e la loro collocazione in luoghi diversi, purché il loro utilizzo sia sempre a carattere privato, come stabilito dall'articolo 27, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con il seguente dispositivo « Il pagamento del canone di abbonamento alle televisioni consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora —:

in base alle considerazioni se e quale canone di abbonamento le imprese che esercitano attività di riparazione o di commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva devono pagare visti il disposto dell'articolo 9 comma 14 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che ha integrato la lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

(2-00414) « Anna Maria Leone, Volontè ».

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

ALBERTA DE SIMONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti dell'Ente irrigazione dell'Irpinia, della Lucania e della Puglia

stanno protestando da giorni per i continui stati di inadempienza contrattuale che li vedono senza stipendio da oltre 14 mesi;

l'Ente Irrigazione è un organismo statale che vive da tempo una profonda crisi economica e gestionale la cui portata ricade interamente sui dipendenti;

l'articolo 141 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ha inteso incentivare operazioni connesse all'utilizzo e alla salvaguardia del patrimonio idrico nazionale mediante la concessione di mutui a favore di Consorzi di Bonifica ed Enti Irrigui;

tra i beneficiari della norma è compreso anche l'Ente irrigazione di Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di 4,5 milioni di Euro per ciascuna delle annualità 2002 e 2003;

l'Ente ha provveduto a depositare, nel termine del 31 dicembre 2001, l'elenco degli interventi da attuare con il predetto mutuo e sono in corso le conseguenti procedure per la stipula del decreto con il Banco di Napoli S.p.A cui è stato affidato il servizio a seguito di regolare gara pubblica;

in sede di riesame del contratto di mutuo si è evidenziata la necessità di gravare questa somma del vincolo di destinazione al fine di evitare sulle stesse, stante l'attuale situazione debitoria dell'Ente, qualsiasi tipo di atto esecutivo;

in relazione a detta situazione si è esaminata con il Banco di Napoli la possibilità di applicare il decreto ministeriale 3 novembre 1997 « Determinazione delle modalità, dei termini e delle condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui a favore dei consorzi di bonifica e irrigazione » che all'articolo 2 lettera b) espressamente prevede la disponibilità delle somme;

l'applicazione di dette disposizioni comporterebbe, a detta dell'Istituto ban-